

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CORRENTI, CUTRERA, DUJANY, FLORINO,
PAGANI, STRIK LIEVERS, TAGLIAMONTE e ULIANICH**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1990

Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981»

ONOREVOLI SENATORI. - Il termine dei dodici mesi previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, non ha consentito a quest'ultima, a causa della sua estrema brevità, di completare i propri lavori.

Ciò è da attribuirsi anche alle sospensioni dell'attività delle Camere in occasione dell'ultima tornata di elezioni amministrative e delle votazioni referendarie dello scorso mese di giugno, cui si deve ora aggiungere la sospensione estiva che si presume di almeno quaranta giorni.

Si tratta dunque di circa due mesi di tempo che si propone di restituire all'attività primaria di inchiesta, permettendone l'espletamento anche nei sessanta giorni riservati alla approvazione delle relazioni conclusiva e propositiva (quest'ultima a norma dell'articolo 2, comma 2, ha lo stesso termine di presentazione).

Non si ritiene quindi di dover chiedere una proroga dei termini, nonostante la loro obiettiva ristrettezza, ma di consentire la prosecuzione di taluni atti, a completamento dell'inchiesta, anche durante i due mesi che la legge istitutiva della Commissione aveva previsto per la presentazione delle relazioni, fermi restando i termini così prefissati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981», è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. La Commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente».